

11 febbraio 1921<sup>N</sup>



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL VICE PRESIDENTE

Caro Ronaldo

Li mando il promemoria relativo  
alla estensione della legge dell'abitato  
alle nuove terre, del quale par-  
li Loja nell'ultima seduta del  
Comitato.

Lei non avrà tempo di  
leggerlo tutto e quindi richiamo la  
tua attenzione sulle conclusioni.

L'Istituto deve sostenere la  
prima soluzione, giusta e conforme  
non solo al nostro interesse ma  
anche a quello dello Stato.

Lei poi ci deve far sapere se  
il promemoria, così come è formulato,  
può essere rimesso all'On. Galati.

Li porgo cordiali saluti affettuosi

V. Magaldi

2

L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI VITA NELLE NUOVE PROVINCE

I.

LE SOLUZIONI

La questione del regime da adottare nelle nuove provincie a riguardo delle assicurazioni vita può essere esaminata, astrattamente, da diversi punti di vista.

Accenniamo subito, in via di mera ipotesi e solo per aver modo di discutere ampiamente la questione, a tre distinte soluzioni:

SOLUZIONE PRIMA.

Applicazione integrale della legge 4 aprile 1912, n.305, sul monopolio, con piena conferma specialmente:

del principio dell'autorizzazione preventiva,

dell'obbligo della costituzione dei depositi e del vincolo delle riserve,

dell'obbligo della cessione del 40 %,

del termine decennale, scadente, come è noto, il 31 dicembre 1922.

SOLUZIONE SECONDA.

Applicazione parziale della detta legge, con conferma:

del principio dell'autorizzazione preventiva,

dell'obbligo della costituzione dei depositi e del vincolo delle riserve,

dell'obbligo della cessione del 40 %;

ma con proroga di 5 o di 10 anni del noto termine scadente

il 31 dicembre 1922;

#### SOLUZIONE TERZA.

Applicazione ancora più limitata della legge predetta, fino ad ammettere la libera concorrenza per ancora 5 o 10 anni.

Avvertiamo che la terza soluzione non è stata invocata da nessuna parte. Le richieste si sono fermate, almeno per il momento, alla seconda. Ma di nostra iniziativa vogliamo mettere in conto anche questa terza soluzione. E lo facciamo, diciamo subito, non per prenderla in considerazione, bensì per dimostrare che nei rapporti internazionali, date e non concesse certe ipotesi e certe interpretazioni, è alla medesima terza soluzione che bisognerebbe ricorrere e non alla seconda che sarebbe in ogni caso inconcludente.

#### II.

#### GLI INTERESSI.

La questione, vista come la vede il nostro Istituto da un aspetto esclusivamente generale, richiede l'esame di tre distinte categorie di interessi:

1. = interessi degli assicurandi delle nuove provincie;
2. = interesse della compagine della nostra legislazione;
3. = interessi dell'economia generale, vecchio e nuovo territorio, rispetto ai rapporti internazionali.

Si noti che prescindiamo, e di proposito, dall'interesse particolaristico dell'Istituto che confondendosi con l'interesse

dello Stato sarebbe pur sempre un interesse di carattere generale.

Tratteremo gli interessi degli assicurandi e l'interesse della compagine della nostra legislazione in modo sommario, mentre ci soffermeremo più a lungo sugli interessi internazionali.

### III.

#### GLI INTERESSI DEGLI ASSICURANDI.

La nostra legge sul monopolio e i recenti decreti legge offrono larghe garanzie tanto agli assicurandi delle imprese private, quanto agli assicurandi dell'Istituto nazionale.

Il complesso regime di tutela stabilito da questa legge può essere riassunto in questa maniera.

1) Gli assicurandi delle imprese private.

per ciò che riguarda la solidità generica delle imprese assicuratrici, sono tutelati dall'esame preventivo della situazione delle medesime imprese effettuato dal Governo al momento dell'autorizzazione;

per ciò che riguarda la solidità specifica in rapporto all'esecuzione dei contratti, sono tutelati dai depositi cauzionali e dal vincolo della riserva matematica;

per ciò che riguarda la liberalità delle condizioni contrattuali, sono tutelati dall'esame preventivo delle polizze effettuato dal Governo;

per ciò che riguarda infine la sufficienza e l'equità dei premi, sono tutelati anche qui dall'esame preventivo delle tariffe effettuato sempre dal Governo.

2) Gli assicurandi dell'Istituto Nazionale,

per ciò che riguarda la liberalità delle condizioni di polizza e l'equità dei premi hanno le medesime tutele indicate in precedenza;

per ciò che riguarda poi la solidità generica e specifica dell'Istituto, sono tutelati dalla garanzia che il Tesoro dello Stato, a termini di esplicita disposizione di legge, presta alle polizze emesse dal medesimo Istituto.

In linea di fatto osserviamo anche che con l'Istituto Nazionale gli assicurandi hanno non solo condizioni di polizza più liberali, ma anche condizioni di tariffa generalmente più vantaggiose.

A partire dal 1923, col regime di monopolio assoluto, resteranno solamente tutte le maggiori garanzie indicate da ultimo.

Tutti i diversi interessi, generici e specifici, degli assicurandi sono dunque pienamente tutelati col regime sopra indicato.

Quindi possiamo dedurre con assoluta sicurezza che se nelle nuove provincie venisse attuato un regime non perfettamente corrispondente a quello in parola o se l'attuazione di esse venisse semplicemente ritardata, gli assicurandi delle medesime nuove provincie\* avrebbero dallo Stato, indubbiamente, una tutela minore di quella sancita per gli assicurandi dei vecchi confini.

Teniamo in ogni modo a far presente che gli interessi degli assicurandi sarebbero poi assolutamente pregiudicati qualora nelle nuove provincie venissero ammesse ad operare quelle imprese ex nemiche che, per aver investito una ragguardevole parte del patrimonio in titoli austriaci o germanici, particolarmente in titoli

dei prestiti di guerra, non offrono più oggi nessuna seria garanzia di solidità. Abbiamo sottomano qualche bilancio e quindi parliamo in base a dati di fatto. Aggiungiamo che un rafforzamento delle ordinarie norme sui depositi e sui vincoli non attenuerebbe il pericolo. I depositi e i vincoli sono efficaci se accompagnati da un minimo di solidità dell'impresa e se applicati ad una larga massa di operazioni. Ma non risolvono se attuati solo in un ristretto campo di lavoro, data la instabilità tecnica che deriverebbe appunto dalla ristrettezza degli affari.

#### IV.

##### LA COMPAGINE DELLA NOSTRA LEGISLAZIONE.

Accenniamo all'interesse di mantenere intatta la compagine della nostra legislazione non per astratto fine di uniformità, ma per ragioni eminentemente pratiche.

Un regime che portasse ad un confine assicurativo diverso dal confine politico, come si avrebbe con la seconda e la terza soluzione sopra accennate, determinerebbe subito un indebolimento all'interno nell'applicazione della nostra legge sul monopolio.

Ogni sistema di difesa sarebbe facilmente eluso, data la facilità con la quale un contratto potrebbe essere portato, per la emissione, oltre i vecchi confini. Si creerebbe, pertanto, a partire dal 1923, una nuova forma di facile contrabbando, il contrabbando delle assicurazioni vita.

L'unico rimedio che, pensiamo, potrebbe essere stabilito contro questo pericolo sarebbe di consentire l'applicazione del deprecato regime speciale non a tutti indistintamente gli abitanti

delle nuove provincie, ma solamente ai casi detti pertinenti delle medesime nuove provincie.

V.

#### GLI INTERESSI INTERNAZIONALI.

Innanzitutto dobbiamo riconoscere che anche per l'Istituto questo è uno dei lati più delicati della questione perchè se è importante tutelare gli interessi degli assicurandi e della nostra compagine legislativa, altrettanto importante è tutelare gli interessi delle imprese italiane, quindi anche delle triestine, all'estero.

Tutto dipende a questo riguardo dal senso e dal valore che possiamo dare all'articolo 272 del trattato di pace con l'Austria e all'articolo 6 dell'accordo di Sèvres, intervenuto fra l'Italia, la Polonia, la Rumania, la Jugoslavia e la Cecoslovacchia.

Avvertiamo che l'accordo di Sèvres non è stato ancora ratificato.

L'articolo 272 sopra citato, intervenuto, bisogna pur ricordarlo, con una nazione vinta, riguarda solamente la nuova austria e cioè la nuova Repubblica austriaca che ha una popolazione di appena 6 milioni. Sono in gioco, quindi, con questo articolo, interessi limitati. Gli interessi, ben più importanti, che gli italiani hanno o potranno avere in tutto il rimanente territorio dell'ex Monarchia austriaca sono invece regolati dal citato articolo 6 dell'accordo di Sèvres.

°  
° °

ART. 272 DEL TRATTATO CON L'AUSTRIA

Appare utile premettere un accenno all'economia formale di questo articolo.

L'articolo in parola definisce dapprima, esplicitamente, gli obblighi assunti dalla Repubblica austriaca. Gli obblighi dell'Italia non sono definiti in via diretta. Ma per essi l'articolo in questione si riporta semplicemente agli obblighi dell'Austria.

Sicchè gli obblighi e i vincoli dell'Austria, data l'economia dell'articolo, sono nello stesso tempo gli obblighi e i vincoli dell'Italia.

In virtù del primo comma, le società triestine hanno diritto di esercitare le assicurazioni nella nuova Repubblica austriaca per ancora dieci anni "senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza".

Il secondo comma, stabilisce il principio che la Repubblica austriaca, in materia di tasse e di provvedimenti sulle proprietà, non può fare alle Società triestine condizioni più onerose di quelle che imporrà alle imprese nazionali. Inoltre stabilisce che "nessun provvedimento sarà adottato in danno delle loro proprietà, senza che sia applicato ugualmente ai beni, diritti ed interessi delle compagnie di assicurazioni nazionali". E aggiunge ancora: "qualora simili provvedimenti fossero adottati, saranno corrisposte adeguate indennità".

Il terzo comma, il più importante per noi, stabilisce che le suddette disposizioni vincolano la nuova Repubblica austriaca "solo in quanto e fino a che" le imprese della medesima Repubblica

austriaca, ad esempio quelle con sede in Vienna, che esercitavano la loro industria nei territori annessi all'Italia, "saranno ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la loro industria nei detti territori".

L'ultimo comma dispone infine che dopo 10 anni le società triestine godranno del trattamento di cui all'articolo 228.

Tutta la questione, tanto per i vincoli dell'Italia, quanto per i vincoli dell'Austria, si impernia sulla espressione "senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza", contenuta nel primo comma.

Questa espressione, diciamo subito, non può essere interpretata che in unico senso.

La condizione giuridica preesistente, considerata rispetto al fatto del cambiamento di cittadinanza, può aver solo riferimento, esclusivamente, con la qualità di società nazionali rivestita dalle imprese di cui trattasi prima della guerra. E venendo al caso. Le società triestine, per questa disposizione, dovranno essere trattate dalla nuova Repubblica austriaca, ancora per 10 anni, come società nazionali.

Questa disposizione si concretizza quindi, in sostanza, nel diritto alla parità di trattamento con le imprese aventi la loro sede principale nel territorio della Repubblica austriaca.

Il secondo comma sopra accennato conferma e chiarisce esplicitamente questa interpretazione.

Ad una diversa interpretazione si ribella la lettera della disposizione in parola.

Giova' affermare in ispecie, come hanno dovuto ammettere gli stessi rappresentanti delle Società triestine, che la lettera della accennata disposizione non dà modo, in nessun verso, di vincolare per l'avvenire la potestà legislativa dell'Austria, alla quale quindi, come è stato anche ammesso, va riconosciuto il diritto di poter modificare il suo regime legislativo. Il diritto perfino di poter introdurre monopoli in un qualsiasi ramo di assicurazioni, sempre che stabilisca una parità di trattamento con le imprese nazionali.

Aggiungiamo anche, pur non essendo necessario, che un qualsiasi vincolo della potestà legislativa di uno Stato sarebbe contrario, assolutamente, ad ogni norma di diritto internazionale.

I due primi comma, dunque, impongono solo all'Austria una parità di trattamento fra le imprese triestine e le imprese nazionali, entro i limiti del regime legislativo, presente e avvenire, della medesima Austria.

Il terzo comma, come abbiamo accennato, stabilisce per l'Italia un obbligo contenuto nei medesimi, identici, limiti dell'obbligo definito dai due comma precedenti. E se i due primi comma fissano il principio della parità di trattamento con le nazionali, l'obbligo del terzo comma si concretizza anch'esso in una eguale parità di trattamento con le nazionali. Questo principio è rispettato, in tutta la sua interezza, dalla nostra legge sul monopolio. In conseguenza possiamo dedurre che l'Italia ha pieno diritto di estendere integralmente alle nuove provincie la legge sul monopolio, secondo la soluzione prima indicata in precedenza. E l'articolo 272 del trattato di pace non

potrà dar motivo all'Austria di vietare l'esercizio alle società triestine. } Ma soffermiamoci ancora alla interpretazione che la nuova Repubblica austriaca deve lasciare inalterato il regime legislativo dell'anteguerra, interpretazione dalla quale poi potrebbe trarsi l'altra che l'Italia deve adottare nelle nuove provincie le medesime condizioni dell'Austria.

L'Austria dovrebbe mantenere immutata la propria legislazione. L'Italia dovrebbe consentire l'esercizio nelle nuove provincie alle stesse condizioni. In conclusione, quindi, l'Italia dovrebbe mantenere nelle medesime nuove provincie la legislazione dell'Austria o al massimo potrebbe estendere in quei territori solo la parte della propria legislazione ritenuta equivalente a quella dell'ex nemico.

Tutto ciò basta enunciarlo per provarne la infondatezza.

E concludendo possiamo dire che se l'art. 272 non è violato da un eventuale, avvenire, monopolio dell'Austria, molto meno è violato dal nostro monopolio che rappresenta l'applicazione di un principio ormai statuito e eseguito da tempo.

•  
o o

Articolo 6 del Trattato di Sevres

Questo articolo non dà luogo a questioni di interpretazione.

Il principio che ciascun Stato deve trattare le imprese dell'ex Monarchia austriaca alla stessa stregua delle imprese nazionali, è in esso scolpito chiaramente.

L'articolo in parola può essere ricollegato all'art.272. Infatti se vogliamo ritenere con i rappresentanti delle Società triestine che l'art. 6 è una traduzione in chiaro del l'articolo 272 del Trattato con l'Austria, abbiamo da esso ancora una volta la prova che tanto l'uno quanto l'altro articolo affermano ugualmente lo stesso principio della parità di trattamento tra le imprese ex austriache e le imprese nazionali.

Inutile è avvertire che tutte le considerazioni da noi svolte per l'art.272 valgono appieno anche per l'art.6 in parola, tenuto presente però che questo medesimo art.6 è impegnativo solo per 5 anni.

•  
••

Le indennità considerate dall'art.272 e dall'art.6.

I rappresentanti delle società triestine, pur ammettendo il diritto da parte dell'Austria e degli altri Stati di poter introdurre monopoli in un qualsiasi ramo di assicurazione, hanno aggiunto però che i detti Stati sarebbero tenuti, in tal caso, a corrispondere adeguate indennità.

Accenneremo solo, senza discuterli, ai principali argomenti di risposta.

L'art.272 è meno ampio, per questa parte, dell'art.6. A riguardo del detto art.272 sorge così la questione se l'Austria sia tenuta all'indennità in ogni caso. Oppure se sia tenuta



all'indennità solamente quando, introducendo il monopolio, faccia alle imprese estere una condizione più onerosa di quella delle imprese nazionali.

Occorre accertare, in ogni caso, se l'espressione usata nei detti due articoli abbia proprio riferimento con l'introduzione di monopoli. E poi occorre dimostrare che l'introduzione di un monopolio porta sempre una menomazione alla "proprietà" o ai "beni, diritti e interessi" delle imprese assicuratrici.

Una indennità presuppone un danno, per danno emergente, s'intende, e non per lucro cessante. Allora sarà questione di vedere le modalità per l'attuazione del monopolio. Se non vi sarà danno emergente, mancherà ogni ragion d'essere all'indennità.

La nostra legge sul monopolio non ha intaccato la situazione degli affari precostituiti delle imprese, come, è stato a suo tempo dimostrato dai fatti, e quindi per questo riguardo possiamo non aver preoccupazioni.

## VI.

### LE CONCLUSIONI

Il noto periodo decennale è stato ammesso non per attuare un esperimento, ma per preparare un graduale adattamento ad una rinuncia di lavoro stabilita definitivamente sin dall'inizio.

Tale periodo di transazione, ammesso dunque all'unico sco

po dell'adattamento, venne stabilito con speciale riguardo alle giovani, ma serie e solide imprese.

Questi concetti risultano esplicitamente dagli Atti parlamentari.

Il periodo di transazione in parola, se era giustificabile in una legge che abbracciava, per molte imprese, l'intero lavoro e quindi l'intera organizzazione dell'azienda, e per le altre imprese, una ragguardevole parte della detta organizzazione, non trova più appoggio quando la legge investe una limitata zona di lavoro.

Quel decennio, come abbiamo detto, aveva anche riguardo alla giovane età di molte imprese e quindi neppure per questo lato è possibile avvicinare la situazione di allora alla situazione attuale.

Il lavoro nel decennio non costituiva un diritto incondizionato di tutte le imprese, ma solo di quelle che potevano dimostrare di aver lavorato con serietà di propositi senza sperperi del patrimonio sociale. Le imprese, infatti, vennero assoggettate, appunto per l'esame della loro situazione patrimoniale, all'autorizzazione preventiva. In linea di fatto, quindi, dobbiamo tornare su una considerazione già svolta a proposito degli interessi degli assicurandi. Tutte le imprese austriache hanno largamente acquistato titoli di guerra, e <sup>perfor-</sup> ~~quin-~~ di possiamo ritenere a priori che per esse non potrà esser soddisfatta la condizione di solidità posta per usufruire del pe-

riodo decennale in questione.

°  
° °

I rappresentanti delle Società triestine hanno dichiarato, nella recente riunione, che una parziale rinuncia alla nostra legge sul monopolio, potrebbe rappresentare un equo accomodamento nell'interpretazione dei Trattati. Aggiunsero che secondo essi la conseguente soluzione potrebbe essere facilmente accettata dalle imprese dell'Austria e degli altri Stati, se non proprio in linea di diritto, almeno in linea di fatto. E dicendo che le imprese avrebbero accettato una soluzione transattiva, intendevano affermare che gli Stati interessati non avrebbero sollevato contestazioni per il libero esercizio delle Società triestine.

I detti rappresentanti dimenticavano però due fatti. In primo luogo dimenticavano che i convenuti non dovevano più stabilire, come già a Parigi, le condizioni della pace, condizioni che solo in quella sede potevano essere adattate con rinuncie o con pretese secondo gli interessi dei proponenti. Ma soprattutto dimenticavano che lo Stato, l'Istituto nazionale e le Società triestine formano una sola parte contraente, un unico blocco nei confronti dell'Austria e degli altri Stati. L'altra parte, e cioè l'Austria, che avrebbe dovuto aderire alla interpretazione di accomodamento, mancava.

Appaiono dunque legittimi i dubbi e i timori, non esclusi affatto dalle società triestine, che alla nostra liberali-

tà di offerte non corrisponda altrettanta liberalità di accettazione da parte dell'Austria e degli altri Stati. L'Austria e gli altri Stati potrebbero non ritenere sufficiente la nostra rinuncia. E, nonostante il sacrificio della nostra legge sul monopolio, potrebbero vietare ugualmente il lavoro alle imprese triestine, o con un provvedimento di pretesa ritorsione, o attuando il monopolio.

Torniamo così ad un concetto espresso in precedenza, quando, ponendo la questione, abbiamo detto che la seconda soluzione non risolve e che non esiste una via di mezzo fra la prima e la terza.

Qui confermiamo esplicitamente quel concetto, ponendo il dilemma che i trattati

o vogliono, semplicemente, come riteniamo, una parità di trattamento con le imprese nazionali, e allora, siccome la soluzione prima rispetta integralmente detta parità di trattamento, questa medesima soluzione prima non darà ragione all'Austria e agli altri Stati di escludere le due società triestine;

o vogliono, ciò che è inammissibile, una equivalenza di trattamento sulla base delle leggi dell'antiguerra, e allora, siccome la soluzione seconda, od una soluzione analoga, in tal caso appunto profondamente il regime preesistente, questa medesima soluzione seconda sarà dall'Austria e dagli altri Stati ritenuta insufficiente e determinerà ugualmente l'esclusione delle società triestine.

In conclusione, secondo noi, o si deve applicare integralmente la legge sul monopolio, oppure si deve mantenere l'attua

le stato di libera concorrenza.

°  
° °

Le considerazioni che abbiamo svolto, riassunte per sommi capi, sono le seguenti:

1. = I Trattati non vincolano la potestà legislativa degli Stati contraenti se non nel senso che ciascun Stato deve applicare alle imprese ex austriache le medesime condizioni poste alle nazionali;

2. = La nostra legge sul monopolio, nella sua forma integrale, poichè rispetta la parità di trattamento fra imprese estere e imprese nazionali, non può dar ragione all'Austria e agli altri Stati di vietare nei loro territori l'esercizio delle società triestine;

3. = L'Austria e gli altri Stati sono liberi di <sup>introdurre</sup> ~~produrre~~ monopoli, e l'Italia, non avendo vincoli maggiori, men che mai può trovare ostacoli nell'estensione di un regime stabilito e attuato da tempo;

4. = Una rinuncia, che sarebbe poi una concessione unilaterale, ad un punto qualsiasi della nostra legge sul monopolio, ad esempio una rinuncia sulla scadenza del periodo decennale, non elimina il pericolo temuto dalle società triestine di essere escluse, o per ritorsione, o per attuazione di monopoli.

Quindi ci si consenta di mettere bene in chiaro che al

nostro sacrificio di oggi, che significherebbe sacrificio dei nostri assicurati e della nostra compagine legislativa, l'Austria e gli altri Stati potrebbero egualmente rispondere, domani, con l'esclusione delle società triestine.

TRATTATO DI PACE CON L'AUSTRIA  
\*\*\*\*\*

Art. 272

Le Compagnie di assicurazione che avevano la propria sede principale nei territori che facevano parte dell'antica monarchia Austro Ungarica avranno diritto di esercitare la loro industria sul territorio Austriaco durante un periodo di dieci anni dalla entrata in vigore del presente trattato, senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza .

Durante lo stesso periodo le operazioni delle dette Compagnie non potranno essere sottoposte dall'Austria ad alcuna tassa ed onere superiore a quelli che saranno imposti alle operazioni delle Compagnie Nazionali. Nessun provvedimento sarà adottato in danno delle loro proprietà, senza che sia applicata egualmente ai beni, diritti e interessi delle Compagnie di assicurazione nazionali; qualora simili provvedimenti fossero adottati , saranno corrisposte adeguate indennità.

Queste disposizioni saranno applicabili solo in quanto e fino a che le Compagnie austriache di assicurazioni che esercitavano in precedenza la loro industria nei territori trasferiti , saranno ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la loro industria nei detti territori , quando anche la loro sede principale fosse



fuori dei medesimi.

Decorso il termine di dieci anni, le predette Compagnie di assicurazione, appartenenti alle potenze alleate e associate godranno del trattamento di cui all'art. 228 di questa parte del presente trattato.

Art. 228

L'Austria si impegna:

a) a non imporre ai sudditi delle potenze alleate e associate, per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri, delle professioni, dei commerci e delle industrie, alcuna esclusione che non sia egualmente applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione ;

b) a non sottoporre i sudditi delle potenze alleate e associate, per quanto riguarda i diritti contemplati nel paragrafo precedente, ad alcuna disciplina o restrizione che possa direttamente infirmare le disposizioni del detto paragrafo, o che sia diversa e più svantaggiosa di quelle che si applicheranno agli stranieri, sudditi della nazione più favorita;

c) a non sottoporre i sudditi delle potenze alleate e associate, i loro beni, diritti e interessi, le Società o Associazioni in cui sono interessati, ad alcun onere, tassa od imposta diretta o indiretta, diversa o più alta di quelle cui sono o potranno essere soggetti i propri sudditi, o i loro beni e interessi;

d) a non imporre ai sudditi delle potenze alleate e associate alcuna restrizione che non fosse applicabile ai

sudditi delle dette potenze il 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione non sia egualmente imposta ai propri sudditi .

TRATTATO FRA L'ITALIA ,LA POLONIA ,LA RUMENIA .  
LA JUGOSLAVIA E LA CZECHO-SLOVACCHIA FIRMATO A SEVRES

Article 6

Les personnes, les sociétés et entreprises commerciales y compris les compagnies d'assurance qui ressortissent à une des puissances alliées et associées et qui avant la guerre avaient établi le siège principal de leur commerce ou de leur industrie dans l'un des territoires de l'ancienne monarchie austro - hongroise, attribué à une des dites puissances auront pendant une période de cinq années le droit d'exercer leur métier , profession , commerce ou industrie dans l'un quelconque des autres territoires attribués, aux mêmes conditions que les personnes , sociétés entreprises ou compagnies d'assurances ressortissant à la puissance exerçant la souveraineté sur ce territoire.

Pendant la période si dessus indiquée, les personnes sociétés , entreprises, et compagnies d'assurance et leurs biens , droits et intérêts ne pourront être soumis, sur les territoires en question à aucune taxes ou charge supérieures à celles dont seront gravés les personnes et entreprises , biens , droits et intérêts des ressortissants des Etats qui exercent la souveraineté sur ce territoires. Aucun



atteinte ne sera portée à leur propriété dans un des territoires en question, qui ne soit appliqué également aux biens, droits, et intérêts de ses ressortissants et qui ne donne lieu en tous cas à des indemnités convenables.

Si à l'expiration de la période de cinq années ci dessus fixée des conventions spéciales ne sont pas intervenues à cet égard entre les états intéressés, le présent engagement sera prorogé pour une nouvelle période de cinq années.

En ce qui concerne la Pologne il est entendu, que cet article ne s'applique qu'aux Compagnies d'assurance.